

Delibera n. 85/2023

Progressioni di carriera del personale dell'Autorità di regolazione dei trasporti relative all'anno valutativo 2021 disposte con delibera n. 111/2022 del 30 giugno 2022. Adozione di determinazioni in autotutela.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 maggio 2023

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale adottato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 42, contenente la disciplina in materia di progressioni di carriera del personale, come da ultimo modificato con la delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021;
- VISTO** il Regolamento sulle progressioni di carriera dell'Autorità adottato con delibera n. 53/2017 del 6 aprile 2017, come modificato con delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021, che trova applicazione per le progressioni di carriera relative all'anno valutativo 2021, e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5, concernenti l'oggetto, l'ambito di applicazione, i provvedimenti e le disposizioni finali;
- VISTA** il bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023 – 2025 approvato con delibera n. 241/2022 del 6 dicembre 2022;
- CONSIDERATO** che la disciplina contenuta nelle disposizioni regolamentari sopra citate, relativa alle progressioni di carriera dell'anno 2022, riferite al biennio valutativo 2021, introdotta in esito all'Accordo sindacale del 4 maggio 2021, prevede che le stesse possano dare luogo al passaggio di uno o due livelli stipendiali e che siano attribuibili al personale di ruolo in servizio presso l'Autorità o in posizione di comando o di distacco presso altre amministrazioni e istituzioni italiane, comunitarie o estere e al personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, che abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi relativamente all'anno di riferimento e che siano disposte con periodicità annuale e con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio;
- CONSIDERATO** altresì che le progressioni di carriera sono deliberate dal Consiglio su proposta del Segretario Generale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e in base all'esito del processo di valutazione di cui all'articolo 3 del Regolamento sulle progressioni di carriera;

TENUTO CONTO

che, sempre con riferimento alle progressioni di carriera dell'anno 2022, riferite all'anno valutativo 2021, il citato Regolamento sulle progressioni di carriera prevede, all'articolo 3, comma 4, che le progressioni di carriera, per ciascuna area, siano disposte nella misura di un passaggio di livello stipendiale ad almeno il 55% del personale e di due passaggi di livello stipendiale a non oltre il 45% del personale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del medesimo Regolamento;

VISTA

la delibera n. 111/2022 del 30 giugno 2022 con la quale l'Autorità ha disposto le progressioni di carriera del personale dell'Autorità riferite all'anno valutativo 2021, come riportate nel relativo Allegato A che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO

il ricorso con il quale la dott.ssa [...omissis...], dipendente di ruolo dell'Autorità, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio la suddetta delibera n. 111/2022 comprensiva dell'Allegato A, contestando, tra il resto, la propria mancata ammissione alle progressioni di carriera;

VISTA

l'ordinanza n. 788/2023, pubblicata il 16 gennaio 2023 con la quale il TAR Lazio – in riferimento all'istanza di accesso ai documenti, formulata dalla ricorrente con ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a, nell'ambito del citato giudizio di annullamento – ha riconosciuto *"La peculiare posizione nella quale si trova l'esponente (unica rispetto all'intero novero dei dipendenti dell'Autorità a non aver avuto accesso alla progressione di carriera)"*;

VISTO

il ricorso per motivi aggiunti con il quale la ricorrente insiste per la condanna dell'Autorità all'annullamento dei provvedimenti impugnati e alla rivalutazione della stessa, sia con riferimento alle progressioni di carriera che con riferimento alla valutazione delle *performance* relative all'anno 2021;

TENUTO CONTO

degli elementi forniti dalla ricorrente in sede di giudizio a fondamento delle proprie istanze e di quanto rilevato dal TAR Lazio, seppure solo in sede di ordinanza, circa la peculiare posizione della ricorrente, rispetto alle progressioni di carriera disposte con riferimento all'anno valutativo 2021;

RILEVATA

l'opportunità di esaminare nuovamente, alla luce dei suddetti elementi, la posizione della ricorrente e di procedere a una nuova valutazione di quest'ultima in riferimento alla progressione di carriera relativa all'anno valutativo 2021;

VISTO

il prospetto allegato alla presente delibera contenente le risultanze della nuova valutazione effettuata ai fini della progressione di carriera della dott.ssa [...omissis...] (Allegato 1);

RITENUTO

pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di disporre il parziale annullamento in via di autotutela dell'Allegato A alla delibera n. 111/2022 nella parte in cui non dispone alcuna progressione nei confronti della dott.ssa [...omissis...], con contestuale attribuzione a quest'ultima della progressione di carriera secondo quanto contenuto nel citato Allegato 1, che costituisce la proposta di attribuzione alla stessa della

progressione di carriera riferita all'anno valutativo 2021, con decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio 2022;

RILEVATO

che detta proposta risulta conforme a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate, nonché ai parametri percentuali stabiliti nel citato Accordo sindacale del 4 maggio 2021 e che la spesa derivante dalla progressione proposta trova copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le ragioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, di annullare in via di autotutela l'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 111/2022 limitatamente a quanto disposto nei confronti della dott.ssa [...omissis...];
2. di disporre la progressione di carriera della dott.ssa [...omissis...] riferita all'anno valutativo 2021 secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. la spesa derivante dalla progressione di carriera di cui al punto 2 trova copertura finanziaria nelle disponibilità del bilancio dell'Autorità;
4. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità priva dell'Allegato 1 di cui al punto 2, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 maggio 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)